

Allegato alla delibera di C.C. n. 21 del 29.06.2001

COMUNE DI SELEGAS
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE
ALLO SPORT

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

REGOLAMENTO

COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT

Art.1 **Oggetto**

E' istituita la Commissione Comunale allo Sport, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 L.R. 17 maggio 1999 n. 17

Art.2 **Competenze**

La Commissione allo Sport, è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. In particolare;

1. Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva.
2. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti.
3. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti.
4. Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative
5. Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive (art.5 comma 3, art. 10 L.R 17/99).

Art.3 **Composizione**

La Commissione è composta da:

- Il Sindaco che la presiede;
 - L'Assessore Comunale allo Sport;
 - Un Consigliere Comunale;
 - Due rappresentanti designati dalle Società sportive federate Coni attive nel territorio Comunale;
 - Due esperti del settore;
 - Un rappresentante designato dalle istituzioni scolastiche presenti nel Comune;
 - Un Tecnico progettista di impiantistica sportiva;
 - Un medico di base operante nel territorio comunale esperto in medicina sportiva.
- Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante il funzionario comunale del Settore Sport.

Art.4

Convocazione Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno 3 componenti.

Art.5

Svolgimento sedute della Commissione

La sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti

Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.6

Nomina e durata della Commissione

La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro 3 mesi dalla adozione del presente regolamento.

Art.7

Partecipazione sedute Spese funzionamento

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi. Sono previsti rimborsi spese ammessi dalla normativa vigente.

Le spese di funzionamento della Commissione faranno carico al Bilancio Comunale.

Art.8

Decadenza e dimissioni

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dallo stesso organismo a cui apparteneva il dimissionario od il decaduto.

Art.9

Modifica al Regolamento

Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo della Commissione per lo Sport potrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.10

Norme transitorie

A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.